

# Società tra professionisti

# L'evoluzione storica

- Con la legge n. 183/2011 si è dato luogo al definitivo superamento del tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria
- Dopo l'abrogazione dell'art. 2 della L. 1815/1939 che vietava l'esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria operata con la legge 266/1997 (prima legge Bersani) la giurisprudenza era infatti giunta a riconoscere strutture societarie di persone tra professionisti iscritti ad albi

# L'evoluzione storica

- La legge n. 266/1997 aveva poi rinviato per la regolamentazione della materia ad un regolamento interministeriale che avrebbe dovuto stabilire i requisiti organizzativi dei nuovi enti
- La legge prevedeva, infatti, la costituzione di strutture differenti da quelle fino a quel momento concepite
- Il regolamento, peraltro, non venne mai emanato perché il Consiglio di Stato in due occasioni ne bloccò l'iter di pubblicazione con due pareri negativi

# L'evoluzione storica

- Per il CdS infatti la questione che lasciava maggiori perplessità si riferiva alla possibilità di costituire società di professionisti di capitali in cui soci potevano essere anche sforniti della relativa abilitazione professionale
- Secondo l'art. 33 Cost. la professione poteva essere esercitata solo da una persona fisica previo superamento dell'esame di Stato; ciò avrebbe dato luogo, con il riconoscimento delle società di capitali, tradizionalmente destinate all'investimento e caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci, ad una disparità di trattamento con il professionista persona fisica che svolge l'attività a titolo individuale ed è illimitatamente responsabile in base all'art. 2740 c.c.

# L'evoluzione storica

- All'orientamento evidenziato seguirono conformi pronunce giurisprudenziali nelle quali si evidenziava la differenza tra le società tra professionisti e le società esercenti vere e proprie attività imprenditoriali
- Successivamente il legislatore, anziché emanare una normativa sulle società professionali decise di agire a macchia di leopardo; vennero emessi infatti provvedimenti destinati a disciplinare solo alcune attività professionali

# L'evoluzione storica

- Così vennero emanati il D.lgs. n. 96/2001 in tema di società tra avvocati ( con l'applicazione delle regole previste dalla s.n.c.) e il D.lgs. n. 162/2006 (art. 90) in materia di società di ingegneria (società solo di capitali)
- Nel frattempo il d.l. n. 223/2006 ( seconda legge Bersani) aveva abrogato il *“divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazione di professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”*

# L'evoluzione storica

- Era comunque rimasto fermo il principio che la società tra professionisti poteva riferirsi solo a soggetti iscritti in albi
- In tale situazione, l'esercizio della professione intellettuale ordinistica poteva essere effettuato a titolo individuale, in forma di associazione tra professionisti e nell'ambito di società tra professionisti (anche interdisciplinari) che permettevano la personalità dell'incarico e la responsabilità illimitata dei soci

# L'evoluzione storica

- Il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi che avevano nel frattempo emesso una regolamentazione per le società professionali ha indotto quindi il legislatore a regolare con la legge n. 183/2011 la STP e a prevedere un successivo regolamento del Ministero della Giustizia da adottarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico

# La normativa in materia

- L. n. 183/2011, art. 10, commi 3 – 11: disciplina della STP
- D.M. 34/2013: regola i profili indicati dal comma 4, lett. c) e dai commi 6-7 della L. n. 183/2011
- In particolare si fa riferimento:
  - a criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta

# La normativa in materia

- designazione del socio professionista da parte dell'utente e, in mancanza di designazione, preventiva comunicazione del nominativo per iscritto all'utente
- fattispecie di incompatibilità
- osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e soggezione della società al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta ( e modalità tramite cui il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)

# La normativa in materia - Definizioni

- Art. 1 , DM 34/2013:
  - a) la società tra professionisti o società professionale è *“la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico “*

# La normativa in materia - Definizioni

b) La società multidisciplinare è *“la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183”*

# La normativa in materia – Ambito di applicazione

- Art. 2, DM n. 34/2013

*Le disposizioni del regolamento “si applicano alle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell’art. 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183.”*

*Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l’applicazione dell’art. 10, comma 9, della medesima legge.”*

# La normativa in materia – Ambito di applicazione

- Sono dunque fatte salve le associazioni professionali, le società tra avvocati, le società di ingegneria e le società di revisione già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 183
- Non è comunque vietato costituirne di nuove

# Società e professioni intellettuali protette

- Quanti esercitano una professione intellettuale ordinistica possono decidere di svolgerla in forma societaria
- Nello specifico:
  - ❑ gli avvocati possono costituire una società tra avvocati
  - ❑ gli altri professionisti protetti ( ad eccezione di quanti svolgono funzioni pubbliche come i notai) possono costituire una società tra professionisti per l'esercizio in modalità esclusiva di una o più attività professionali ( società tra professionisti multidisciplinare)

# Costituzione della STP

- La STP deve essere costituita da professionisti iscritti a ordini, collegi, albi (anche in differenti sezioni) oppure essere in possesso di un titolo di studio abilitante conseguito in altro Stato UE
- Avvocati, notai e quanti esercitano una pubblica funzione non possono costituire una STP
- Il socio professionista di una STP non può partecipare in veste di socio ad altra STP o in altra STP multidisciplinare

# Costituzione della STP

- Il divieto si riferisce
  - a tutto il periodo di tempo di iscrizione della STP all'ordine di appartenenza
  - fino alla data di effetto del recesso del socio, o dell'esclusione del socio
- La cancellazione dall'ordine, dall'albo o dal collegio è causa di esclusione del socio dalla STP

# Costituzione della STP

- L'atto costitutivo deve contenere:
  - le generalità complete di tutti i soci
  - l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci
  - criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società
  - modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo
  - stipula della polizza di assicurazione per la copertura dei danni causati dai singoli professionisti ai clienti

# Tipologia di soci

- Soci della STP sono i soci professionisti ( soci necessari) e i soci non professionisti che svolgono prestazioni tecniche oppure che partecipano al solo scopo di investimento ( soci investitori)
- Con riferimento ai soli soci professionisti si fa riferimento ai professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni e ai cittadini UE purché in possesso del titolo di studio abilitante

# Tipologia di soci

- Cosa si intende per socio per prestazioni tecniche?
- Secondo la circ. CNDCEC N. 32/2013, costui non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell'atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate ai soli soci professionisti. Si tratta piuttosto di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all'attività della STP come, ad esempio, la gestione delle risorse umane o la gestione di sistemi informatici
- Collaboratori e praticanti? Potrebbero rientrare nella categoria sopradetta?

# Tipologia di soci

- Socio per investimento può essere chi apporta capitale, chi non è socio professionista; deve essere comunque in possesso degli specifici requisiti di onorabilità fissati nell'art. 6, DM 34/2013
- Il numero dei soci non professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale non può superare la maggioranza di  $\frac{1}{3}$  nelle delibere o nelle decisioni dei soci

# Tipologia di soci

- Si vuole, dunque, che i soci professionisti detengano il controllo della società
- Quanto alle modalità di voto, in mancanza di disposizioni di legge circa il voto per teste o per capitale, è opportuno fissare specifiche regole nell'atto costitutivo/statuto della società stessa

# Tipologia di soci

- Possono essere soci non professionisti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche
- E' dubbia l'applicabilità ai soci non professionisti del divieto di partecipazione contemporanea a più STP
- Fermo il principio che un avvocato non può partecipare ad una STP come socio professionista, niente vieta che lo stesso possa invece partecipare come socio investitore

# Tipologia di soci

- Il socio investitore, se persona fisica ovvero i rappresentanti legali delle persone giuridiche devono:
  - possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la STP è iscritta
  - non aver subito misure di prevenzione personali o reali

# Tipologia di soci

- non aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione
- non essere stati cancellati dall'albo per motivi disciplinari
- L'assenza di requisiti di idoneità del socio investitore costituisce una causa di incompatibilità che può essere desunta anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale

# Tipo di società

- La STP può assumere la forma di società di capitali e di società di persone o di società cooperativa
- In quest'ultimo caso il numero dei soci non può essere inferiore a tre ( si deroga così alla regola generale stabilita dal primo comma dell'art. 2522 c.c. che prevede il numero minimo di nove soci)
- La scelta è rimessa all'autonomia negoziale delle parti che decideranno per l'uno o l'altro tipo di società a seconda delle proprie esigenze

# Tipo di società

- Il rinvio ai modelli societari permette di includere anche le s.r.l.s. .
- E' possibile la s.r.l. o la s.p.a unipersonale di cui unico socio sia un professionista iscritto in ordini o collegi?
- In ogni caso è necessario un coordinamento delle norme del codice civile con quelle della disciplina specifica delle STP

# Conferimenti

- Circa il conferimento dei soci professionisti, nulla dice la normativa
- Si tratterà dunque di valutare tale circostanza in base al modello societario assunto
- Niente vieta che venga conferita la prestazione professionale: il conferimento d'opera è previsto sia nelle società di persone che nella s.r.l.
- Nella s.p.a. incontra invece il divieto dell'art. 2342, c.5., c.c.

# Conferimenti

- Per la s.p.a. si potrebbe allora far riferimento all'istituto della prestazione accessoria (art. 2345 c.c.)
- Il socio professionista potrebbe anche non essere socio d'opera obbligandosi peraltro a prestarla in base ad accordi conclusi all'occorrenza

# Sede della società

- Nell'atto costitutivo va indicata la sede sociale; niente vieta che possano prevedersi anche sedi secondarie

# Oggetto sociale

- LA STP può essere costituita per l'esercizio in via esclusiva di una o anche di più attività professionali
- Nel primo caso si parla di società professionale; nel secondo caso di società multidisciplinare
- In mancanza di indicazioni legislative, si discute circa i seguenti casi:

# Oggetto sociale

- a) attività professionale che coinvolga più attività professionali protette
- b) attività professionale che coinvolga attività professionali protette e non protette
- c) attività professionale che coinvolga attività professionali protette e attività di natura non intellettuale
- d) attività professionale che coinvolga attività professionali non compatibili tra di loro

# Oggetto sociale

- Ebbene, l'esercizio nella STP è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti previsti nell'ambito della disciplina delle professioni regolamentate; ciò comporta che l'esclusività dell'oggetto preclude l'esercizio di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali nonché di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti
- Dunque:

# Oggetto sociale

1. solo i professionisti iscritti in albi o ruoli di professioni regolamentate possono partecipare alla STP apportando l'attività professionale
2. Sono escluse attività che non siano qualificabili come professionali
  - Il socio che non è esercente una professione protetta può partecipare solo come socio di investimento o come socio per prestazioni tecniche

# Ragione e denominazione sociale

- Deve sempre contenere l'indicazione "società tra professionisti"
- La STP formerà la ragione sociale o la denominazione sociale secondo i criteri del c.c. per il tipo societario adottato cui si deve aggiungere "società tra professionisti"
- Niente pare vietare l'uso di nomi di fantasia (sempre che ciò non contrasti con il decoro che caratterizza l'attività professionale) né sembra richiesto l'inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale a differenza di quanto impone la normativa sulla società tra avvocati

# Amministrazione

- Nulla si dice a proposito dell' amministrazione e della gestione della STP; si tratterà dunque di procedere alla regolamentazione in sede statutaria in modo che il professionista non subisca indebite ingerenze nell'esecuzione della prestazione professionale o che escludano alla STP di poter contare sull'apporto di quel determinato professionista

# Amministrazione

- In tale ottica , la circ. n. 32/2013 del CNDCEC auspica l'inserimento di clausole che attribuiscano l'amministrazione esclusivamente a soci amministratori ( non è vietato affidarla a soci non professionisti) o comunque accorgimenti che possano sterilizzare l'influenza dei soci non professionisti in sede di nomina degli organi di amministrazione

# Amministrazione

- In tal modo il professionista che procede all'esecuzione dell'incarico affidato alla società sarebbe svincolato da logiche che potrebbero essere ispirate non tanto dall'interesse del cliente quanto dall'interesse economico dei soci investitori amministratori

# Amministrazione

- Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate
- Come si concilia con il diritto di controllo interno del socio non amministratore di s.r.l.?

# Adempimenti pubblicitari

- La STP deve essere iscritta sia nel registro delle imprese sia nella sezione speciale dell'albo ( o collegio professionale)
- Dunque:
  1. Iscrizione nel registro delle imprese come società inattiva (mod. S1)
  2. Iscrizione all'albo o collegio professionale
  3. Annotazione nella sezione operativa della sezione speciale REA del registro delle imprese ( mod. S5)

# Iscrizione nel registro delle imprese

- Le modalità di iscrizione dipendono dalla forma societaria adottata
- La STP va iscritta anche nella sezione speciale del registro delle imprese istituita e già prevista per la società tra avvocati; lo scopo è quello di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia in modo da riscontrare l'eventuale incompatibilità dei soci
- Si seguono in questo caso le modalità previste per le società semplici

# Iscrizione nel registro delle imprese

- La domanda (mod. S5) va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione del contratto
- Nella stessa sezione speciale va annotata l'intervenuta iscrizione della STP all'albo o al collegio

# Iscrizione all'albo professionale

- La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo ( o registro) tenuto presso l'ordine o il collegio cui appartengono i soci professionisti o di quello relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società multidisciplinare
- I soci possono decidere di non indicare l'attività prevalente: in questo caso la società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti ( cd. iscrizione plurima)

# Iscrizione all'albo professionale

- Ordini e collegi istituiscono l'albo speciale e fissano la quota annuale di iscrizione
- Fino a quando non si riesce a procedere all'iscrizione all'albo, la STP anche se regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese non può svolgere in concreto la propria attività
- Condizione essenziale per l'esercizio dell'attività è infatti il deposito della certificazione che viene rilasciato dal competente ordine professionale

# Iscrizione all'albo professionale

- Per procedere all'iscrizione all'albo professionale occorre:
  - individuare l'ordine o il collegio competente: è quello del luogo dove si trova la STP o dove la STP multidisciplinare svolge in misura prevalente l'attività
  - depositare una specifica domanda di iscrizione presso l'ordine o il collegio allegando i seguenti documenti: atto costitutivo della STP in copia autentica ( ovvero in caso di STP in forma di s.s., dichiarazione autentica del socio professionista amministratore); certificato di iscrizione al registro delle imprese, certificato di iscrizione all'albo, registro, elenco dei soci professionisti non iscritti presso l'ordine cui viene destinata la domanda

# Iscrizione all'albo professionale

- Se sussistono i presupposti, il Consiglio dell'ordine o del collegio procede all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo
- Su richiesta del legale rappresentante della STP si procede quindi all'annotazione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese

# Iscrizione all'albo professionale

- Se non sussistono i presupposti, il Consiglio dell'ordine competente comunica tempestivamente al rappresentante legale della STP i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di iscrizione
- Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione la STP può presentare osservazioni e documenti

# Iscrizione all'albo professionale

- Una volta esaminati osservazioni e documenti, il Consiglio dell'Ordine accoglie la domanda provvedendo all'iscrizione o la rigetta
- In quest'ultimo caso occorre che venga comunicato al legale rappresentante una lettera che indica le motivazioni del diniego
- La lettera di diniego è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti fatta comunque salva la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale competente

# Conferimento dell'incarico

- Fin dal primo contatto ((trattative) con il cliente la STP deve informarlo anche tramite il socio professionista:
  - del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia effettuato da uno o più professionisti da lui scelti
  - della possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale

# Conferimento dell'incarico

- dell'esistenza di una situazione di conflitto di interesse tra cliente e società che sia anche determinata dalla presenza di soci investitori
- La designazione del socio professionista che procederà all'incarico è dunque compiuta dal cliente; a tal fine la STP deve consegnare al cliente l'elenco dei soci professionisti con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno e l'elenco dei soci investitori

# Conferimento dell'incarico

- La prova dell'adempimento degli obblighi informativi, compresa la consegna dell'elenco e il nominativo del professionista o dei professionisti indicati dal cliente devono risultare da atto scritto
- In mancanza di designazione da parte del cliente, la scelta è effettuata dalla STP che deve previamente comunicare per iscritto al cliente il nominativo del professionista

# Conferimento dell'incarico

- Dunque emerge chiaramente la distinzione tra conferimento dell'incarico ed esecuzione dell'incarico: il primo è a favore della STP, la seconda è del singolo socio professionista in ottemperanza al principio fissato dall'art. 2232 c.c. e alla circostanza che il cliente sia messo in grado di effettuare consapevolmente la scelta del professionista maggiormente idoneo a eseguire l'incarico attribuito

# Conferimento dell'incarico

- Quindi il cliente vanta nei confronti della STP un diritto di informazione e un diritto di scelta
- In mancanza di scelta, come si diceva, sarà la STP a scegliere il professionista o i professionisti in base alle competenze tecniche contemplate negli ordinamenti professionali

# Esecuzione dell'incarico

- Il socio professionista nello svolgimento dell'incarico può peraltro avvalersi, sotto la propria responsabilità o direzione della collaborazione di ausiliari; può farsi sostituire solo in relazione a particolari attività per l'esecuzione delle quali siano sopravvenute esigenze non prevedibili

# Esecuzione dell'incarico

- I nominativi degli ausiliari e dei sostituti devono essere comunicati al cliente con le stesse modalità previste per la comunicazione del socio professionista al momento del primo contatto
- La STP deve consegnare un elenco scritto con puntuale indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali dei collaboratori
- Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, il cliente può esprimere il proprio dissenso; in tal caso è da ritenere che il cliente abbia facoltà di scelta del sostituto

# Compenso

- Occorre coordinare la disciplina del conferimento dell'incarico con quella sul compenso per le prestazioni professionali come risulta dall'art. 9 del n. 1/2012 conv. Dalla L n. 27/2012
- Quindi, al momento del primo contatto, la STP deve consegnare al cliente oltre all'elenco sopra detto anche un preventivo di massima relativo alla misura del compenso

# Compenso

- Al momento del conferimento dell'incarico, la STP dovrà pattuire con il cliente un compenso fornendo le seguenti informazioni:
  - complessità dell'incarico (prestazione in unico atto e prestazione continuativa)
  - oneri prevedibili dal conferimento alla conclusione della prestazione professionale
  - estremi della polizza professionale e relativo massimale
  - indicazione delle singole voci di costo comprensive di spese in relazione alle singole prestazioni

# Compenso

- Se la prestazione fosse continuativa e ultraannuale dovrà evidenziarsi l'aggiornamento in base alla variazione dell'indice Istat
- Nella lettera di incarico dovrà anche essere puntualizzato il compenso attribuito ad eventuali collaboratori
- Nel caso di incarico svolto da più professionisti?

Il compenso, in assenza di alcun riferimento normativo, dovrebbe essere conteggiato in relazione all'attività svolta da un solo socio

# Responsabilità

- Nella normativa di riferimento non si dice nulla a proposito della responsabilità della STP
- Si devono dunque applicare le regole generali circa il conferimento dell'incarico e l'obbligo di copertura assicurativa
- Conferimento dell'incarico e obbligo di copertura assicurativa riguardano la STP; quest'ultima risponde contrattualmente nei riguardi del cliente

# Responsabilità

- La responsabilità del professionista nei riguardi del cliente è una responsabilità da contatto di natura extracontrattuale
- Con riferimento alla polizza assicurativa, la normativa prevede che nell'atto costitutivo sia prevista un'apposita clausola che dia comunicazione della stipula da parte della STP
- La copertura assicurativa della STP è sufficiente o è necessario che ciascun socio professionista sia a sua volta assicurato proprio perché iscritto ad un albo?

# Responsabilità

- Stante la circostanza che è la STP ad essere responsabile in via contrattuale nei riguardi del cliente per eventuali inadempimenti, si ritiene che sia sufficiente la polizza assicurativa della STP stessa ( a meno che il socio professionista non svolga l'attività anche in forma individuale)

# Responsabilità

- I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio ordine indipendentemente dalla responsabilità propria della STP
- La STP risponde per le violazioni del codice deontologico dell'ordine cui risulta iscritta

# Responsabilità

- La società multidisciplinare risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine o del collegio dell'attività prevalente
- Se una situazione di incompatibilità non viene evidenziata o rimossa rispondono il socio professionista e la STP
- La STP può essere responsabile in concorso con il singolo socio professionista anche se iscritto ad un ordine diverso se la violazione del socio risulta collegabile a direttive impartite dalla società

# Responsabilità

- I singoli ordinamenti professionali devono predisporre il procedimento di accertamento della responsabilità e le relative sanzioni da applicare alla società e ai soci
- Quale disciplina è applicabile se il socio professionista ha violato norme deontologiche del proprio ordine diverso da quello della società multidisciplinare?

# Scioglimento

- Si seguono le regole previste per le varie tipologie societarie
- La STP si scioglie anche quando viene superato il limite imposto dalla legge alla partecipazione dei soci non professionisti a meno che la STP ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi
- Scaduto il termine, la società si scioglie
- Cessazione dell'attività: come regolare i rapporti pendenti con la clientela?

# Scioglimento

- In tal caso:
  - accertamento della causa di scioglimento secondo le regole del tipo societario scelto
  - liquidazione secondo le modalità del tipo societario e cancellazione dal registro delle imprese
  - Cancellazione dall'albo in cui la STP è iscritta

# Stato di crisi

- La dottrina ritiene in via generale che la STP non sia soggetta né a fallimento né a concordato preventivo
- Di conseguenza dovrebbe essere applicata la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento ( L. n. 3/2012)

# Disciplina fiscale e previdenziale

- Reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo?
- Profilo soggettivo: reddito d'impresa; profilo oggettivo: reddito lavoro autonomo
- Precedente per società di ingegneria: reddito d'impresa – rilevanza della forma commerciale
- Precedente per società tra avvocati: reddito di lavoro autonomo – la snc rileva solo sotto il profilo civilistico- organizzativo
- Il Disegno di legge governativo n. 958 (Senato) del 2013 è attualmente fermo per rinvio ed esame in Senato: si contempla il reddito di lavoro autonomo ed in particolare il regime delle associazioni professionali

# Disciplina fiscale

- Assoggettamento all'Irap al pari delle associazioni professionali, indipendentemente dalla forma giuridica

# Trasformazione in una STP

- Chi svolge l'attività professionale in forma individuale o in forma di studio associato può decidere di costituire una STP ovvero entrare a far parte di una STP già costituita
- Sarebbe possibile conferire lo studio in una STP
- Occorre allora valutare lo studio professionale come un'azienda (Cass. n. 2860/2010); dunque occorre considerare l'avviamento (clientela ecc.)

# Trasformazione in una STP

- I professionisti che esercitano già la loro attività in forma societaria ( es. società di ingegneri) possono trasformarla in STP
- Si ritengono applicabili le regole che disciplinano la trasformazione societaria